

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Con il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 è stata approvata la **Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.**

Una delle novità maggiormente rilevanti è la nuova nozione di "**lavoratore sportivo**", definito come "*l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo*". La fattispecie comprende, senza distinzioni, sia i **professionisti** che i **dilettanti**, fino ad oggi sottoposti a discipline differenti. Elemento qualificante del lavoro sportivo è unicamente la percezione di un **compenso** per l'attività svolta, sia essa qualificabile come professionistica o dilettantistica.

Il legislatore ha quindi operato una distinzione tra "lavoratori sportivi" e "**amatori**", ovvero coloro i quali "*mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*". Per quest'ultimi non è prevista alcuna forma di retribuzione o compenso, ad eccezione di premi occasionali o rimborsi spese (ad esempio per i risultati conseguiti in tornei), nel limite massimo di € 10.000.

Appurato che l'attività ricada nell'ambito del lavoro sportivo (e non delle attività amatoriali), in funzione del riconoscimento di un corrispettivo economico, vengono in rilievo tutti gli **adempimenti di natura contrattuale, contributiva e fiscale.**

1. Il rapporto di lavoro sportivo

Ricorrendone i rispettivi presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di un rapporto di lavoro **subordinato**; **autonomo** (nel settore professionistico solo in presenza di alcune condizioni); di **collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.) o di prestazione di lavoro **occasionale.**

Il lavoro sportivo presenta delle importanti specificità rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro riguardo l'instaurazione, lo svolgimento e la cessazione. Ad esempio, non si applica la disciplina generale relativa ai rapporti a tempo determinato. Infatti, al contratto di lavoro subordinato sportivo può essere apposto un termine non superiore ai 5 anni ed è ammessa la successione di più contratti a termine. Inoltre, vigono regole speciali in materia di impianti audiovisivi; accertamenti sanitari; mansioni; sanzioni disciplinari; controversie e licenziamento.

2. La contribuzione

Una delle novità più salienti della riforma è che, a seguito della sua entrata in vigore, anche gli sportivi **dilettanti** dovranno essere iscritti all'INPS e **versare i contributi** sulle somme percepite al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (obbligo prima limitato ai soli professionisti). Questo anche se la prestazione lavorativa sia resa sottoforma di lavoro autonomo (i dilettanti verseranno alla Gestione separata).

Tutti i lavoratori sportivi sono sottoposti all'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

3. La fiscalità

Il reddito del lavoratore sportivo è soggetto alla stessa disciplina prevista per la generalità dei lavoratori. Tuttavia, esiste una rilevante peculiarità: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive **dilettantistiche** sono qualificati come "redditi diversi" e sono **esenti da imposizione fiscale entro il limite reddituale pari ad € 10.000**. Il suddetto limite si riferisce a tutte le somme percepite dal soggetto nell'anno fiscale da tutte le associazioni o società sportive dilettantistiche presso le quali ha prestato la propria attività. La disposizione si applica anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Alla luce delle suddette novità che impatteranno notevolmente sulle associazioni/società sportive dilettantistiche, consigliamo alle stesse di contattare lo Studio per un'averne una opportuna consulenza al riguardo.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

Studio Cimino